

AVVISO PUBBLICO

Sostegno agli investimenti di Teatri, Sale Cinematografiche e Librerie

FAQ

29 marzo 2022

D.1 Il secondo capoverso dell'art. 1 dell'Avviso recita "I Progetti e i relativi costi ammissibili per Investimento da rendicontare non possono riguardare la manutenzione ordinaria e la messa a norma." Cosa si intende per manutenzione ordinaria?

R.1 Nel caso di investimenti produttivi (o imprenditoriali), come quelli previsti dall'Avviso, si intendono di manutenzione ordinaria quelli che si limitano a mantenere la capacità produttiva esistente inalterata senza migliorare o potenziare l'attività imprenditoriale agevolata, nel caso specifico, il teatro, la sala cinematografica o la libreria oggetto dell'investimento (come specificato nel capoverso precedente).

Tale previsione trova quindi sostanza nel primo e principale criterio di valutazione di cui all'articolo 6 dell'Avviso "validità economica e finanziaria del Progetto, vale a dire la sua redditività, le sue prospettive di soddisfare la domanda di mercato in misura maggiore o migliore, e le sue ricadute in termini di impatto occupazionale e ambientale".

D.2 Sempre con riferimento al secondo capoverso dell'articolo 1 dell'Avviso, cosa si intende per messa a norma?

R.2 Si intendono gli investimenti che il beneficiario era già obbligato a realizzare per legge alla data di presentazione della domanda, per continuare a svolgere la stessa attività che già esercita.

Non si intendono tali gli obblighi che nascono per effetto di una scelta del beneficiario, come ad esempio quella di effettuare una ristrutturazione o di avviare una nuova o diversa attività. In questi casi sorgono spesso anche degli obblighi di adeguarsi a delle normative più stringenti (es. antisismiche, energetiche, altro) e gli investimenti effettuati a tal fine sono ammessi dall'Avviso. Sono anche ammessi gli investimenti per adeguarsi a normative che prevedono termini di adeguamento successivi alla data di presentazione della domanda.

D.3 In relazione alle richieste di ammissibilità dei costi relativi a specifici investimenti, si rappresenta quanto segue.

R.3 Gli investimenti ammissibili non sono individuabili a priori in quanto la loro possibilità di essere riconosciuti quali costi ammissibili per il contributo previsto dall'avviso discende dalla funzione che essi rivestono nell'attuazione del progetto di investimento – a cui devono essere strettamente correlati – e nella capacità di questo ultimo di attuare un "*miglioramento e il potenziamento*" dell'attività di impresa (art. 1 dell'Avviso).

È per tale motivo che l'Avviso richiede di presentare un progetto unitario e non un semplice elenco di spese e che la validità economica e finanziaria del Progetto (vale a dire il miglioramento o potenziamento del teatro, della sala cinematografica o della libreria) è oggetto di un giudizio espresso da una Commissione Tecnica di Valutazione.

Ciò peraltro in conformità alle previsioni di cui all'art. 5 (procedura valutativa), comma 4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 che recita, tra l'altro, "Qualora l'attività istruttoria presupponga anche la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa è svolta con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione, nonché la sua coerenza con gli

obiettivi di sviluppo aziendale”. La regolamentazione dei Fondi SIE rende sostanzialmente obbligatorio verificare la validità tecnica, economica e finanziaria degli investimenti produttivi sostenuti dal Programma.

D.4 L'articolo 4 dell'Avviso prevede che “Gli Investimenti immateriali devono essere strettamente accessori e funzionali agli Investimenti materiali previsti dal Progetto e non superare il 30% del valore di questi ultimi. Possono eccedere tale limite percentuale gli acquisti di software e applicativi e gli acquisti di servizi per personalizzare e rendere funzionali le soluzioni ITC oggetto del Progetto, che sono comunque considerati ammissibili solo se non hanno natura routinaria e di funzionamento e hanno utilità pluriennale. Questo significa che tutti Progetti, anche di sola digitalizzazione devono prevedere investimenti materiali?

R.4 Sì.

D.5 L'articolo 5 dell'Avviso prevede tra la documentazione da allegare, nel caso in cui il Progetto riguardi anche solo in parte lavori edilizi ed impiantistici, “una relazione sottoscritta da un Tecnico Abilitato che illustri tali lavori e che attesti (i) che tali lavori non sono di manutenzione ordinaria ...”. Avendo chiarito che i progetti che migliorano o potenziano l'attività imprenditoriale agevolata non sono di manutenzione ordinaria, può il Tecnico Abilitato limitarsi a riferire le argomentazioni dell'impresa richiedente sulla validità economico e finanziaria del Progetto?

R.5. No, il Tecnico Abilitato deve comunque relazionare sugli aspetti tecnici su cui si fondano le valutazioni più squisitamente imprenditoriali, in particolare sul miglioramento o potenziamento delle caratteristiche tecniche dei beni oggetto di investimento rispetto alla situazione ex ante (a seconda dei casi può essere il maggior ricambio di aria degli impianti di condizionamento/raffrescamento, la maggiore potenza disponibile per gli impianti audio o luci, la creazione di spazi adibiti a una o più diverse funzioni, un lay-out che consenta una migliore fruizione da parte dei clienti, altro). In ogni caso, quando presente, deve essere evidenziato il miglioramento dell'impatto ambientale (es. minore consumo di energia e di quali vettori, capacità di autoproduzione di energia da installare per effetto dell'investimento, altro).

D.6. L'articolo 2 dell'Avviso prevede che i Beneficiari devono avere un fatturato risultante dall'ultimo bilancio pari ad almeno 3 volte i costi ammissibili complessivi del Progetto non coperti dal contributo. Questo potrebbe pregiudicare la partecipazione all'Avviso da parte di piccole realtà imprenditoriali, di soggetti che hanno subito un calo di fatturato per effetto delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria e da parte di imprese nuove.

R.6. L'articolo 73 (2) (d) del Reg. (UE) 1060/2021 (regolamento generale dei Fondi SIE 2021-2027) prevede che l'Autorità di Gestione “verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria”.

La previsione dell'articolo 2 dell'Avviso citata applica tale previsione della regolamentazione dei Fondi SIE 2021-2027 che, pur con una diversa formulazione, era presente anche in quella relativa al periodo 2014-2020.

Lo stesso articolo 2 prevede che tale requisito possa essere raggiunto anche tramite il fatturato relativo all'ultimo esercizio chiuso prima del 1° febbraio 2020 (vale a dire quello dell'anno 2019 ove l'esercizio coincida con l'anno solare), proprio per “sterilizzare” i cali di fatturato dovuti alle restrizioni derivanti dall'emergenza sanitaria.

Sempre il medesimo articolo prevede infine che il requisito possa essere soddisfatto, in alternativa, mediante un Patrimonio Netto almeno pari ai costi ammissibili complessivi del Progetto non coperti dal contributo, proprio per permettere la partecipazione anche alle nuove imprese.